



# COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 100  
del 21/06/2010

**OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2010/2012. Adeguamento del fabbisogno al programma delle stabilizzazioni ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 2/2009 ed approvazione piano finanziario.**

L'anno duemiladieci, addì ventuno del mese di giugno alle ore 12.45 solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza **DOMENICO LEREDE**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	<b>LEREDE Domenico</b>	Sindaco	X	
2	<b>LA TOSA Rita</b>	Assessore	X	
3	<b>CANNAS Giampaolo Massimo</b>	Assessore	X	
4	<b>STOCHINO Paolo</b>	Assessore	X	
5	<b>MASCIA Severina</b>	Assessore	X	
6	<b>CAU Pietro Paolo</b>	Assessore	X	
7	<b>LADU Marcello</b>	Assessore	X	
		<b>Totale n.</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

Partecipa la dott.ssa Maria Teresa Vella, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**PREMESSO** che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

Su proposta del Sindaco

## **PREMESSO CHE**

- questo Comune ha approvato, con deliberazione n. 236 del 18.12.09, la programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2010/2012, successivamente modificata con deliberazione n. 33 del 3.3.2010 e n. 60 del 23.4.2010, 73 del 13.5.2010, e n. 90 del 21.05.2010, mediante la quale è stato adeguato il fabbisogno del personale al programma di stabilizzazione;
- ai sensi degli artt. 89 e 91 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la Giunta comunale è tenuta ad assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii., stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti, sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- la legge n. 203/2008, finanziaria per l'anno 2009, e la legge n. 191/2009, finanziaria 2010, non hanno introdotto novità di rilievo rispetto alle disposizioni previgenti in materia di assunzioni, la cui disciplina è contenuta nell'art. 1, comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296, legge finanziaria per l'anno 2007, come modificato dall'art. 14 de D. L. n. 78/2010, che ha operato l'integrale riscrittura del comma 557, il quale, ferma restando l'autonomia, rimessa in capo ai singoli enti locali, per l'attuazione dell'obbligo di riduzione delle spese di personale per gli enti soggetti al patto, individua tre ambiti prioritari di intervento, tra i quali: riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, da attuarsi attraverso il parziale reintegro dei cessati, e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- che la manovra correttiva sopra citata precisa che le azioni degli enti locali volte a dare attuazione all'obbligo di riduzione della spesa di personale, rappresentano suggerimenti da utilizzare come disposizioni di principio, pertanto, gli stessi possono preferire alcuni correttivi piuttosto che altri, in funzione degli obiettivi strategici delle singole amministrazioni locali, purchè nel complesso, venga rispettata la riduzione della spesa;
- che nel riscrivere le regole in materia di personale, il decreto legge 78/2010 conferma integralmente la precedente disciplina, tuttavia ne rafforza la portata trasformando i principi ivi contenuti in veri e propri obblighi, introducendo una sanzione che scatta in caso di mancata riduzione delle spese di personale, ovvero, il blocco delle assunzioni, previsto dal terzo periodo del comma 557 riscritto dalla manovra correttiva, che infatti estende a coloro che non rispettano la norma il divieto già previsto dall'art. 76, comma 4, del D. L. 112/2008, in caso di sfornamento dell'obiettivo del patto di stabilità, ed abolendo altresì la possibilità di andare in deroga ai vincoli sulle spese di personale;
- che l'obbligo di ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale in rapporto alle spese correnti, contenuto nell'abrogato comma 5 del sopra citato articolo 76, è stato inserito direttamente nel corpo del testo del nuovo comma 557 della legge 296/2006, il quale stabilisce: "E' fatto divieto agli enti locali nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente; la disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 01.01.2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010";
- l'art. 1, comma 27 della L. R. 1/2009, come modificato dal comma 10 dell'art. 1 della L. R. 3/2009, prevede che, nella determinazione della spesa di personale, gli enti locali non computano la spesa relativa a rapporti di lavoro a tempo determinato, a rapporti di collaborazione e di somministrazione, al personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, qualora le risorse per farvi fronte siano assegnate per tali finalità dalla Regione;

## **DATO ATTO CHE:**

- l'art. 3, comma 3 della Legge Regionale del 7 agosto 2009 n. 3, prevede che *“I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002. Tale personale è individuato dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali, ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali.”*;
- con circolare esplicativa n. prot. 42079/19.3 del 17.09.2009, la Regione Sardegna – Assessorato degli Enti locali e Finanze, ha fornito le indicazioni necessarie per accedere ai finanziamenti per la stabilizzazione, previsti in misura del 50% del fabbisogno finanziario complessivo, invitando gli enti a predisporre il programma di stabilizzazione quadriennale dei lavoratori precari, i quali, regolarmente deliberati ed approvati dai rispettivi organi, dovranno contenere l'elenco degli aventi diritto, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio;
- con deliberazione della G. C. n. 235 del 18.12.2009, l'Amministrazione comunale ha approvato il programma di stabilizzazione di lavoratori, subordinandone la effettiva realizzazione alla acquisizione del finanziamento regionale;
- la programmazione adottata dall'ente con la sopra menzionata deliberazione, conteneva la previsione di stabilizzazione dei seguenti lavoratori precari, tutti in possesso dei requisiti prescritti al comma 3 della citata legge regionale n. 3/2009;
  - Geom. Claudio Cogodda, e Geom. Patrizia Pistis, in qualità di Istruttori Tecnici a tempo indeterminato, in regime orario di full time, categoria giuridica C, posizione economica C1 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali,
  - Dott.ssa Luisa Loi, e Dott.ssa Simona Piroddi, Istruttori Direttivi Socio Culturali a tempo indeterminato, in regime orario di full time, categoria giuridica D, posizione economica D1 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- con deliberazione della G. R. n. 6/21 del 12 febbraio 2010, recante *“Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 3, commi 2, 3, 4 e 8. Disposizioni per il superamento del precariato negli enti locali. Criteri di ammissibilità e finanziamento dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari degli enti locali.”*, sono state dettate le prescrizioni sul piano dei requisiti soggettivi per l'accesso ai programmi di stabilizzazione; in particolare, è stata disposta la prioritaria ammissione dei lavoratori impegnati nei cantieri a finanziamento regionale, quelli assunti con contratti a termine di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative, in ambito di analoghe attività, a finanziamento regionale, fermo restando il requisito temporale di vigenza dello stato di precarietà lavorativa, pari a trenta mesi a far data dal 01.01.2002, il termine per il compimento dei programmi, fissato al 2012, oltre alla applicazione della ulteriore priorità, quella dell'anzianità anagrafica dei lavoratori interessati;
- con deliberazione della G. R. n. 12/43 del 25 marzo 2010, sono stati approvati i criteri di ammissibilità e finanziamento dei programmi di stabilizzazione, comprendente i criteri di riparto dello stanziamento destinato al finanziamento dei programmi pluriennali degli enti locali, il piano della spesa relativo alle somme stanziare nel bilancio della Regione, per le annualità 2009 e 2010, in base al quale, il Comune di Tortolì è risultato beneficiario di un contributo annuale di

euro 32.391,12, a fronte di un costo annuale dichiarato, all'atto della presentazione dell'istanza, di euro 123.845,52;

#### **EVIDENZIATO CHE :**

- il contributo regionale concesso ammonta a poco più del 25% dell'importo annuale complessivo necessario, a fronte di una previsione di entrata del 50% della medesima spesa, così stimata dall'Ente, in ragione della previsione contenuta nell'ottavo comma dell'art. 3 della L. R. n. 3/2009, che recita "gli enti locali concorrono con una spesa di pari importo"
- con nota prot. n. 16635 del 19 aprile 2010, l'Assessorato regionale degli EE. LL., Finanze e Urbanistica, nel comunicare quanto deliberato dalla G. R., ha evidenziato la possibilità per gli enti locali, di riformulare i rispettivi programmi, laddove necessario, tenuto conto che la quota a carico del Comune dovrà essere almeno pari a quella attribuita dalla Regione;
- in considerazione delle risorse effettivamente stanziare dalla Regione, e dai molteplici vincoli derivanti dal rispetto del tetto di spesa per il personale, con delibera di G. C. n. 90 del 21.05.2010, l'Amministrazione comunale ha riformulato il programma delle stabilizzazioni, originariamente adottato con delibera di G. C. n. 235/2009;
- in sede di rielaborazione del programma, l'Amministrazione ha statuito la stabilizzazione di due unità anziché quattro: i due Istruttori Tecnici Geom. Claudio Cogodda, e il Geom. Patrizia Pistis, i quali, con successiva determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 10164 del 31.05.2010, previa sottoscrizione dei contratti di lavoro, sono stati stabilizzati a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dal 01.06.2010;

**OSSERVATO** che, sempre in sede di rielaborazione del programma, l'Amministrazione si riservava prudenzialmente di verificare la possibilità di dare completa attuazione al programma originario, previo positivo accertamento del rispetto dei limiti in materia di capacità di spesa per il personale, dell'incidenza degli oneri complessivi a carico del bilancio comunale rispetto al totale delle spese correnti, oltre al positivo riscontro degli ulteriori vincoli in materia di spesa per il personale, al fine di dare completa attuazione al programma di stabilizzazione, senza violare i limiti di spesa del personale consentiti dalle vigenti disposizioni in materia, a tempo pieno ed indeterminato delle ulteriori due unità, attualmente in servizio presso l'Area Sociale, Scolastico e Culturale, Dott.ssa Luisa Loi e Dott.ssa Simona Piroddi;

**EVIDENZIATO** che, in virtù dell'art. 6 della L. R. 23 del 2005, i Comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti la programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato, ed esercitano ogni altra eventuale altra funzione delegata dalla Regione, esercitano le proprie funzioni in forma associata per l'attuazione, a livello di ambito territoriale omogeneo, dei livelli essenziali di assistenza, in particolare, hanno competenza in materia di :

- Definizione delle priorità, delle aree di intervento, delle risorse economiche e professionali necessarie, attraverso l'elaborazione e l'approvazione del PIANO LOCALE DEI SERVIZI;
- L'organizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi;
- L'attuazione dei livelli essenziali di assistenza;
- L'eventuale individuazione di ulteriori livelli essenziali di ambito e delle risorse necessarie al finanziamento degli stessi;
- La partecipazione alla programmazione regionale;
- La valutazione dei servizi e degli interventi previsti nei Piani Locali unitari dei servizi;

- Il coordinamento delle politiche sociali con le politiche urbanistiche abitative;

**ACCERTATO** che le sopra citate dipendenti prestano servizio dall'anno 2003, con contratti di collaborazione, a completo finanziamento regionale, di natura coordinata e continuativa prima, e di tipo subordinato a tempo determinato a decorrere dal 01.04.2009, e che in virtù di tali collaborazioni, le stesse hanno svolto attività nel campo delle sopra citate funzioni trasferite dalla Regione Sardegna, e in particolare (gestione amministrativa e contabile dei procedimenti derivanti dalla L.R. n. 162/98, in materia di predisposizione e valutazione dei piani personalizzati di sostegno; gestione amministrativa e contabile dei procedimenti derivanti dalla L.R. n. 11/85, in materia di rimborso spese ai pazienti nefropatici; gestione amministrativa e contabile dei procedimenti derivanti dalla L.R. n. 27/83, in materia di rimborso spese ai pazienti affetti da neoplasie maligne; gestione amministrativa e contabile dei procedimenti derivanti dalla L.R. n. 9/04, in materia di rimborso spese ai pazienti affetti da neoplasie maligne; gestione amministrativa e contabile dei procedimenti derivanti dalla L.R. n. 27/83, in materia di rimborso spese ai pazienti affetti da talassemia ed emolinfopatia.....);

**VISTA** la propria deliberazione n. 234 del 18.12.2009, con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'Ente, dalla quale risultano vacanti i seguenti profili professionali:

- N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI SOCIO CULTURALI (categoria giuridica D, posizione economica D1 del CCNL EE.LL.);

**ESAMINATO** attentamente la dotazione di personale delle aree ove le dipendenti prestano servizio, ed analizzate compiutamente le funzioni e i carichi di lavoro gravanti nell'Area Sociale, Scolastica e Culturale;

**RICHIAMATA** la nota di richiesta di stabilizzazione presentata dalla Responsabile del Servizio Sociale, Scolastico e Culturale, la quale chiede la stabilizzazione delle due dipendenti, Dott.ssa Loi Luisa e Dott.ssa Piroddi Simona, attualmente in servizio a tempo determinato, assunte rispettivamente con contratto (successivamente prorogato/rinnovato) repertorio n. 98 del 31.03.2009, e n. 97 del 31.03.2009, con il profilo professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO CULTURALE, cat. giuridica D, posizione economica D1 del CCNL EE.LL.;

**RITENUTO** di dover procedere alla stabilizzazione dei due Istruttori Direttivi Socio Culturali, in ossequio a quanto stabilito dal comma 3, dell'art. 3 della L. R. 3/2009, e delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonchè di procedere all'approvazione del nuovo piano finanziario da trasmettere alla Regione;

**PRECISATO** che alle lavoratrici verrà confermata l'attribuzione, in via prevalente, delle funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione, anche ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali, come stabilito dall'art. 3, comma 3 della L. R. n. 3/2009;

**RITENUTO** in virtù di quanto previsto dalla L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 3, comma 3, di dover procedere all'adeguamento della programma del fabbisogno di personale per gli anni 2010/2012, integrandolo con la previsione di assunzione delle lavoratrici precarie, Dott.ssa Luisa Loi e Simona Piroddi, entrambe in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni regionale, tra i quali l'aver maturato, nel periodo compreso tra il primo gennaio 2002 e la data del 18.8.2009, data di entrata in vigore della legge regionale n. 3/2009, un'anzianità di servizio di almeno trenta mesi;

**DATO ATTO CHE:**

- l'ente ha rispettato il patto di stabilità interno nel 2009 e nell'ultimo triennio;
- l'Ente rispetta dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come modificato dal D. L. 78/2010, di riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, come risulta dal prospetto dimostrativo allegato sotto la lett. A, per farne parte integrante e sostanziale, in particolare:

- la spesa per il personale anno 2009 è pari ad € 2.014.680,63, la spesa per il personale anno 2010, stimata alla data odierna, è pari ad €2.014.507,42, con una previsione di risparmio pari ad € 173,21;
- l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 40% delle spese correnti, attestandosi al 18,15%;
- il costo annuale complessivo necessario per dare la completa attuazione del programma di stabilizzazione, compreso quello approvato con deliberazione n. 90 del 21.05.2010, ammonta ad € 123.845,52 annuali, di cui € 32.391,12 posti a carico della Regione Sardegna, e la differenza, ammontante ad €91.454,40, posti a carico del bilancio dell'Ente;
- alla data odierna, a seguito dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro relativamente a due dipendenti, potrebbe realizzarsi, a decorrere dall'anno 2011, una maggiore capacità di spesa per il personale;

**PRECISATO** che il programma in questione, che va ad integrare la parziale programmazione adottata con la precedente delibera n. 90 del 21.05.2010, è stato formulato nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia;

**DATO ATTO** altresì che della presente deliberazione verrà data informazione alla RSU e alle organizzazioni sindacali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del CCNL 1.4.99 e ss.mm.ii. in termini d'urgenza;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 267/2000, e in particolare l'art. 89 comma 5 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 165/2001, e in particolare l'art. 2 comma 1, art. 6 e ss.mm.ii;
- il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- il vigente bilancio annuale e pluriennale;

con voti unanimi espressi a votazione palese

**DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI MODIFICARE** la programmazione triennale del fabbisogno di personale, relativa al triennio 2010 – 2012, adottata con deliberazione n. 90 del 21.05.2010, inserendovi il **PROGRAMMA DI STABILIZZAZIONE DI LAVORATORI PRECARI**, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 7 agosto 2009 n. 3, che prevede l'assunzione di:

- Dott.ssa Luisa Loi, e Dott.ssa Simona Piroddi, Istruttori Direttivi Socio Culturali a tempo indeterminato, in regime orario di full time, categoria giuridica D, posizione economica D1 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

**DI DARE ATTO** che, alle suddette dipendenti viene confermata, in via prevalente, l'attribuzione di funzioni e compiti relativi a materie delegate, in virtù della L. R. n. 23 del 2005 ai comuni, tenuto conto delle competenze dell'area;

**DI CONFERMARE** la restante programmazione del fabbisogno del personale, così come prevista nella delibera n. 236/2009, n. 33 del 03.03.2010, n. 60 del 23.4.2010, n. 73 del 13.5.2010, n. 90 del 21.05.2010;

**DI RIAPPROVARE**, a modifica di quello approvato con delibera della G. C. n. 90 del 21.05.2010, il piano finanziario complessivo della spesa necessaria per dare completa attuazione al programma delle stabilizzazioni, per un quadriennio, decorrente dall'anno 2010, determinata in complessivi € 123.845,52 annuali di cui:

- risorse del bilancio comunale € 91.454,40;
- contributo regionale € 32.391,12
- TOTALE EURO € 123.845,52

**DI DARE ATTO CHE**, come risulta dagli atti allegati sotto la lettera A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- l'Ente rispetta dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come modificato dal D. L. 78/2010, di riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, in particolare:
  - la spesa per il personale anno 2009 è pari ad € 2014.680,63, la spesa per il personale anno 2010, stimata alla data odierna, è pari ad € 2.014.507,42, con una previsione di risparmio pari ad € 173,21;
  - l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 40% delle spese correnti, attestandosi al 18,15%;
  - il costo annuale complessivo necessario per dare la completa attuazione del programma di stabilizzazione ammonta ad € 123.845,52, di cui € 32.391,12 posti a carico della Regione Sardegna, e la differenza, ammontante ad € 91.454,40, posti a carico del bilancio dell'Ente;
  - l'Ente ha rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio 2009, e nell'ultimo triennio, come attestato dal Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, in data 26.03.2010;
  - il volume complessivo della spesa per il personale, calcolato con riferimento ai dati 2008/2009, non è stato superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
  - il rapporto medio tra dipendenti in servizio ( al 31.12.2009 n. 62 unità) e popolazione residente risulta comunque essere inferiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, attestandosi su 1/171 (l'attuale parametro per i comuni appartenenti alla fascia demografica compresa tra 10.000 e 59.999 è di 1/156);
  - le spese derivanti dal presente programma di stabilizzazione non comportano alcuna variazione al bilancio di previsione per l'esercizio in corso, e al bilancio pluriennale per gli esercizi 2010/2012, in quanto trattasi di spese già previste in fase di approvazione del corrente bilancio di previsione, e rispetto alle quali, il revisore dei conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 448 del 21 dicembre 2001, ha accertato il rispetto di riduzione complessiva della spesa del personale, come risultante dalla attestazione acquisita al protocollo n. 26564 del 24.12.2009;

**DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Amministrativa affinché:

- provveda a dare attuazione al presente deliberato entro il 30 giugno 2010;
- provveda a trasmettere la presente deliberazione alle RSU e alle organizzazioni sindacali ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del CCNL 1.4.99 e ss.mm.ii., precisando, che la presente deliberazione diverrà pienamente efficace, senza ulteriore atto, esperiti gli adempimenti e scaduti i termini previsti dalle norme contrattuali, senza che venga richiesta la concertazione;
- provveda a trasmettere copia della deliberazione all'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, unitamente alla documentazione richiesta dal medesimo, per quanto di competenza;

**Dopodichè**, con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267

